

Motivi e principali argomenti

Violazione del diritto comunitario e in particolare:

- inosservanza della giurisprudenza della Corte in materia di reintegrazione dopo la fine di un periodo di aspettativa: secondo la Corte non esiste un obbligo incombente all'istituzione di reintegrare un dipendente alla prima occasione che risponda ai requisiti all'art. 40 dello Statuto, finché il comportamento del dipendente può far sorgere dubbi sulla sua intenzione di mettersi a disposizione dell'istituzione⁽²⁾. Ingiustamente il Tribunale si è ispirato alla propria interpretazione dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto del personale⁽³⁾ il che l'ha indotto ad accertamenti dei fatti incompleti e al rifiuto di accogliere offerte di prova;
- inosservanza della giurisprudenza della Corte in materia di responsabilità extracontrattuale: il Tribunale non ha valutato in quale misura il ricorrente abbia contribuito a prolungare il ritardo della sua reintegrazione.

⁽¹⁾ GU C 234 del 25.7.1998, pag. 25.

⁽²⁾ Sentenza della Corte 27 ottobre 1997, cause riunite 126/75, 34 e 92/76, Racc. pag. 1937, punti 7 e 20.

⁽³⁾ Sentenza del Tribunale 1° luglio 1993, causa T-40/90, Racc. pag. II-721.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven, nella causa fra K.V.S. International BV e Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

(Causa C-301/98)

(98/C 312/08)

Con pronuncia 17 luglio 1998, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 31 luglio 1998, nella causa fra K.V.S. International BV e Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, il College van Beroep voor het bedrijfsleven ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1. Se l'art. 3, prima frase, lett. b), della direttiva 88/407/CEE⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che lo sperma di un toro — il quale, già prima dell'adozione della direttiva modificativa 93/60/CEE⁽²⁾, era stato ammesso in un centro riconosciuto di sperma, poiché rispondeva alle condizioni di ammissione allora vigenti — non risponde (più) alla condizione menzionata dall'art. 3, lett. b), della direttiva qualora, al momento della domanda di certificazione dello sperma, l'animale di cui trattasi non soddisfi la condizione, già modificata, di ammissione in un centro di raccolta di sperma, figurante nell'allegato B, capitolo I, punto 1, lett. b), della direttiva 88/407/CEE.

In caso di soluzione affermativa della prima questione:

2. Se la disciplina transitoria, contenuta nell'art. 20 della direttiva 88/407/CEE, debba essere interpretata nel senso che essa si applica per analogia allo sperma che è stato raccolto e trattato anteriormente al 1° luglio 1994.

In caso di soluzione affermativa della prima questione e di soluzione negativa della seconda questione:

3. Se la direttiva 93/60/CEE sia priva di validità per incompatibilità coi principi generali del diritto, in particolare col principio di legittimo affidamento e di proporzionalità, qualora detta direttiva non preveda misure transitorie che permettano di far fronte agli ostacoli negli scambi intracomunitari di sperma di tori che, prima dell'adozione della detta direttiva, erano già stati ammessi in un centro riconosciuto di raccolta di sperma conformemente alle disposizioni vigenti.

In caso di soluzione negativa della prima questione:

4. L'art. 1, punto 8, della direttiva 93/60/CEE sostituisce il testo della seconda frase del capitolo I, n. 1, lett. b, dell'allegato B della direttiva 88/407/CEE, il quale disponeva: «Gli animali non possono essere stati presenti precedentemente in altre mandrie di status inferiore», col seguente testo: «Gli animali non possono aver soggiornato precedentemente in una o più mandrie di status inferiore». Se tale modifica debba essere interpretata nel senso che essa comporta unicamente una precisazione, oppure nel senso che contiene una modifica sostanziale delle modalità da osservare all'atto dell'ammissione di bovini in un centro riconosciuto di raccolta di sperma.»

⁽¹⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 186 del 28.7.1993, pag. 28.

Ricorso del signor David T. Keeling avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 8 giugno 1998, nella causa T-148/97⁽¹⁾, David T. Keeling contro Ufficio per l'armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 4 agosto 1998

(Causa C-305/98 P)

(98/C 312/09)

Il 4 agosto 1998 il signor David T. Keeling, residente in Peña Dorada, Calle Sol Naciente, 30, Albufera, E-03016 Alicante, Spagna, con il Prof. A.A. Dashwood, su istruzioni del signor Edward Lewis, Solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Arsène Kronshagen, 22, rue Marie-Adélaïde, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 8 giugno 1998,